



NN. 1223, 1431 e 2720-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORI MARIA FORTUNA INCOSTANTE E VIZZINI)

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 2011

SUI

DISEGNI DI LEGGE

**Istituzione della Commissione italiana per la promozione
e la tutela dei diritti umani (n. 1223)**

**d'iniziativa dei senatori MARCENARO, DELLA SETA, BAIIO, CABRAS, DELLA
MONICA, DI GIOVAN PAOLO, FOLLINI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI
BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, MONGIELLO, PERDUCA,
RUTELLI, TONINI e FERRANTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008

Istituzione dell'Agencia nazionale per la promozione
e la salvaguardia dei diritti fondamentali (n. 1431)

d'iniziativa dei senatori CONTINI e FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2009

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani (n. 2720)

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
con il Ministro per le pari opportunità
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2011

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	»	8
Disegni di legge:		
– testo unificato proposto dalla Commissione	»	10
– n. 1223, d’iniziativa dei senatori Marcenaro e altri ...	»	23
– n. 1431, d’iniziativa dei senatori Contini e Fleres	»	28
– n. 2720, d’iniziativa del Governo	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo che la Commissione consegna all'Assemblea per la sua approvazione rappresenta il punto d'arrivo di un lavoro avviato con l'esame di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, il n. 1223, d'iniziativa dei senatori Marcenaro ed altri, e il n. 1431, dei senatori Contini e Fleres e poi proseguito fino alla sua conclusione in sede referente a seguito alla presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge n. 2720.

Il testo che la Commissione propone recepisce sostanzialmente il contenuto del disegno di legge del Governo, in ragione della piena coincidenza di obiettivi e finalità presenti nei disegni di legge parlamentari.

È bene ricordare che già nelle scorse legislature erano state presentate in materia numerose iniziative legislative sia al Senato sia alla Camera dei deputati, senza giungere però all'approvazione di una legge. In particolare, nella scorsa legislatura era stata proposta l'istituzione di un'autorità garante per i diritti umani e per i detenuti, una iniziativa che non ha potuto concludere l'iter a causa della fine anticipata della legislatura.

Il presente disegno di legge, infatti, intende dare attuazione alla risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

L'Italia ha una consolidata tradizione nella tutela dei diritti umani, ha promosso e fatto proprie le più importanti convenzioni internazionali per la tutela dei diritti umani, ha posto a fondamento della propria Costitu-

zione il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona e, anche recentemente, ha svolto un ruolo importante nella battaglia contro la pena di morte e per l'istituzione della Corte penale internazionale; però è fra quei Paesi che ancora non hanno un organismo appositamente dedicato a questo scopo.

La citata risoluzione n. 48/134 del 1993 detta precisi criteri che gli organismi nazionali per la tutela dei diritti umani devono soddisfare, comunemente denominati «Principi di Parigi», e così sintetizzabili: indipendenza ed autonomia dal Governo (operativa e finanziaria), pluralismo, ampio mandato basato sugli *standard* universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate.

Il presente disegno di legge ha dunque come obiettivo quello di dotare l'Italia di un organismo di tutela dei diritti umani, pienamente rispondente ai Principi delle Nazioni Unite quanto ad autonomia e indipendenza, denominato «Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani», con il compito di promuovere e vigilare sul rispetto, in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come individuate dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelate dalla Costituzione italiana.

La Commissione ha competenza su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la tutela e l'attuazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Può intrattenere relazioni anche a livello internazionale, collaborando con gli organismi preposti alla tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e con gli omologhi organi istituiti da altri Stati.

In ottemperanza alla risoluzione n. 48/134, la Commissione opera in piena autonomia operativa e finanziaria, con indipendenza di giudizio e di valutazione. Tuttavia, pur nella sua autonomia, la Commissione svolge anche un ruolo consultivo per il Governo presentando analisi, proposte, pareri e configurandosi come una vera e propria risorsa per l'azione governativa.

La struttura del nuovo soggetto istituzionale, improntata a garantire informazione reciproca tra Stato e società civile nel campo dei diritti umani nonché a garantire il pluralismo di opinioni, è composta dalla Commissione, organo collegiale di cui fanno parte due membri eletti, rispettivamente, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con la maggioranza dei due terzi dei componenti, e dal Presidente designato congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; vi è inoltre, il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, che si configura quale organo consultivo e di indirizzo per la Commissione e rappresentativo della società civile, composto da non più di quaranta persone; infine, è previsto un Ufficio della Commissione, che costituisce la struttura operativa e amministrativa di supporto alla sua attività.

Gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, come enunciati dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali; essa gode di piena autonomia ed indipendenza operativa, finanziaria e funzionale. A tal fine è previsto un ampio potere di autoregolamentazione; inoltre, i componenti e i funzionari della Commissione non possono essere nominati o reclutati tra dipendenti di amministrazioni pubbliche, se non in una prima fase, in ossequio alla citata risoluzione n. 48/134 del 1993.

La Commissione è costituita da tre componenti: un presidente e due membri. I membri sono eletti rispettivamente dal Senato

della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Il presidente è nominato congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tra esperti altamente qualificati in materia, indipendenti e d'esperienza pluriennale. L'incarico, della durata di quattro anni e rinnovabile una sola volta, non è compatibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati.

Nell'articolo 3 sono previsti i compiti che la Commissione svolge, con riferimento alle principali convenzioni internazionali ratificate dall'Italia nel campo dei diritti umani; in prospettiva essa potrebbe sviluppare i suoi compiti anche in funzione di altri organismi che dovessero essere istituiti per l'attuazione di adempimenti internazionali di cui al comma 4, come quello previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984.

I compiti principali della Commissione riguardano quattro grandi aree di attività – sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali – e tra essi si segnalano:

- promuovere la cultura dei diritti umani, in particolare mediante le istituzioni scolastiche, presso le singole amministrazioni e le categorie professionali;

- curare il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia nonché l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia;

- formulare pareri, raccomandazioni e proposte al Governo su tutte le questioni concernenti i diritti umani;

- collaborare per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, come sopra ricordato;

- valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni di diritti umani, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltrare agli uffici competenti della pubblica

amministrazione, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria;

- promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani.

Al comma 8 del medesimo articolo 3 è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per disciplinare l'organizzazione interna ed il funzionamento, l'ordinamento ed il trattamento economico del personale. È previsto, inoltre, che l'ufficio della Commissione, al fine di consentire l'avvio delle attività amministrative si avvalga, in sede di prima applicazione, di personale proveniente dalla pubblica amministrazione collocato fuori ruolo, in numero massimo di sei unità, selezionate fra il personale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari. Il successivo comma 9 stabilisce che, con apposita delibera, adottata dalla Commissione nella prima seduta, siano definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura.

Con l'articolo 4 è sancito l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

L'articolo 5 istituisce la struttura di supporto all'attività della Commissione, che risponde solo a quest'ultima. È prevista la creazione di un ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione stessa. Il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede l'istituzione del ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un

dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre tra amministrativi e tecnici.

All'articolo 6 viene istituito il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, in rappresentanza di istituzioni ed organizzazioni della società civile, nonché esperti individuati dalla Commissione. È previsto, tra l'altro, che due tra i componenti siano scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti.

L'articolo 7 stabilisce i compiti e le funzioni del Consiglio: esso collabora con la Commissione nell'esame delle questioni connesse alla protezione e alla promozione dei diritti umani, approva ogni anno le linee generali di attività e assiste nell'opera di raccordo con le istanze della società civile e di coordinamento con le istituzioni statali, gli enti territoriali e tutti gli organismi competenti in materia.

L'articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 9 sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione e alle persone di cui la stessa si avvale.

Al fine di assicurare un confronto costante e continuo col Parlamento, l'articolo 10 dispone la presentazione, da parte della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.

Gli articoli 11 e 12, infine, provvedono circa le spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.

Maria Fortuna INCOSTANTE
e VIZZINI, relatori

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MAZZARACCHIO)

su testo unificato ed emendamenti

22 giugno 2011

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA
E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI**

(Estensore: MARCENARO)

sul disegno di legge n. 2720

16 giugno 2011

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2720, che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani,

apprezzato il fatto che l'Italia con il disegno di legge in oggetto intenda dare attuazione alla risoluzione delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993 che impone ai Paesi membri di istituire un organismo indipendente a tutela dei diritti umani secondo i cosiddetti «Principi di Parigi»;

sottolineato che l'impegno di istituire un organismo nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani è stato assunto solennemente dall'Italia all'atto della propria candidatura a componente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nel 2006, candidatura che, come è noto, ha avuto successo;

ricordato che il 20 maggio di quest'anno l'Italia è stata nuovamente eletta a componente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e che, per ottenere tale elezione, presentando la candidatura l'11 febbraio 2011, l'Italia ha ribadito il suo impegno a istituire un organismo indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani;

considerato che proprio nei giorni scorsi la Commissione per le questioni giuridiche e diritti dell'uomo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha ribadito con una propria decisione l'importanza cruciale della istituzione di un organismo indipendente per i diritti umani e che tale questione verrà nuovamente affrontata nel corso della prossima sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

rilevato che, in seguito alla procedura di revisione periodica universale a cui è stata sottoposta l'Italia da parte del Consiglio dei diritti umani nel corso del 2010, sono state rivolte all'Italia 92 raccomandazioni, cinque delle quali (nn. da 11 a 15) inerenti l'istituzione di una Commis-

sione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani;

apprezzato il fatto che nei contenuti il disegno di legge in oggetto ha tenuto in considerazione i disegni di legge precedentemente presentati in questo ramo del Parlamento, Atto Senato n. 1223 (d'iniziativa dei senatori Marcenaro ed altri) e Atto Senato n. 1431 (d'iniziativa dei senatori Contini e Fleres), in tema di istituzione di un organismo indipendente per la tutela dei diritti umani e che tale istituzione costituisce uno degli impegni prioritariamente perseguiti dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; precisato, allo stesso tempo, che il segreto d'ufficio, di cui all'articolo 9, e l'obbligo di notifica, di cui all'articolo 3 comma 7, per le visite nei luoghi di presunte violazioni dei diritti umani, non dovranno costituire una limitazione per i poteri di accertamento, controllo e denuncia posti in capo alla Commissione;

tenuto conto che il disegno di legge in oggetto costituirebbe un deciso passo avanti nella tutela dei diritti umani in Italia anche ove fosse accolto un emendamento già presentato allo stesso disegno di legge, condiviso dai senatori della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani, composta da dodici senatori e da dodici deputati;

esprime parere favorevole.

Si richiede la pubblicazione del parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione della Commissione nazionale
per la promozione e la protezione dei
diritti umani**

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte.

2. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani)

1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione

e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente, i due membri di cui al comma 3 del presente articolo e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. I due membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Presidente e i due membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.

6. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e

successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Agli altri due membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

8. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del membro da sostituire. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.

9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all'articolo 1, comma 1;

b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera *a)*, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare, proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

e) contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli

interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltrare agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;

h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

l) promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza conferendo ad uno dei membri l'incarico di coordinarne le attività.

4. Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali possono demandare alla Commis-

sione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *g)*, del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere *b)* e *g)*, del presente articolo, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previa intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *g)*, del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite, accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previa intese con l'ammi-

nministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione, il personale di cui avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento, ai sensi della normativa vigente, l'ordinamento delle carriere nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità. Al fine di consentire l'avvio dell'attività amministrativa, la Commissione stabilisce con regolamento le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico, nell'ambito della predetta dotazione, nel limite massimo di sei unità, selezionate fra il personale dipendente dalla pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del me-

desimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

9. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Obbligo di rapporto)

1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 5.

(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici.

3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di

controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

Art. 6.

(Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali)

1. La Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti nominati con le seguenti modalità:

a) diciotto componenti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della tutela dei diritti umani e del diritto umanitario;

b) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) sei esperti scelti in ragione della loro riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, ivi compresi gli esperti indipendenti designati dal Governo presso gli organismi internazionali dei diritti umani;

d) tre componenti designati congiuntamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle Province d'Italia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano fra coloro che, a livello locale, svolgono istituzionalmente attività autonoma di promozione e tutela di diritti umani;

e) sei componenti designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal

Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'UNAR, in rappresentanza delle istituzioni;

f) due componenti scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, istituiti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le modalità di selezione dei componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo sono stabilite nella delibera di cui all'articolo 3, comma 9.

3. Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che abbiano competenze nell'ambito della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 7.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Formula altresì pareri e raccomandazioni alla Commissione.

2. Il Consiglio assiste la Commissione nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Commissione, almeno quattro volte l'anno, per approvare le linee politiche generali del programma annuale della Commissione, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Presidente della Commissione può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene neces-

sario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio con diritto di voto. A fine anno, la Commissione presenta e discute con i componenti del Consiglio il programma di lavoro per l'anno successivo.

4. Il Consiglio esamina ed approva il programma annuale di lavoro della Commissione e formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Il Consiglio nomina al suo interno un coordinatore, che lo rappresenta presso la Commissione e può essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio può istituire al suo interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche discusse nell'ambito del Consiglio stesso e deliberate dalla Commissione. Ciascuno dei gruppi di lavoro è coordinato da un componente della Commissione.

7. I rappresentanti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), che sono componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

8. Per i componenti del Consiglio è previsto il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute.

Art. 8.

(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza

e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 9.

(Segreto d'ufficio)

1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10.

(Relazione annuale della Commissione e informazione)

1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione approvata all'unanimità sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.

2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.

3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere pubblicato anche attraverso strumenti telematici.

Art. 11.

(Spese)

1. Le spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio, e dell'ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 662.575 per l'anno 2011 e euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1223

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCENARO E ALTRI

Art. 1.

(Costituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani)

1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata «commissione» con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La commissione è organo collegiale ed è costituita da tredici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza e che siano fornite della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) due componenti scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti;

b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) quattro componenti scelti rispettivamente dalle istituzioni e dagli organi di rappresentanza delle seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;

e) due rappresentanti scelti tra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e categorie interessate, è adottato il regolamento per l'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali.

6. I componenti della commissione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.

8. I componenti della commissione eleggono nel loro ambito, con la maggioranza dei due terzi, un presidente ed un vice presidente. Il presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del presidente e del vice presidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche

elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.

10. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante ai presidenti delle altre autorità indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle altre autorità indipendenti.

11. La commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

12. La commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La commissione, con sua delibera, fissa la misura dei compensi da erogare.

Art. 2.

(Compiti della commissione)

1. La commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine la commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;

b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. La commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti ed atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza della commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla commissione dovranno risultare nel relativo procedimento decisionale;

e) verificare l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la medesima commissione è informata sull'esito della discussione avutasi;

f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni ed organismi pub-

blici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e protezione dei diritti umani;

h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;

i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera h), ove la natura della violazione lo consenta;

l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni di cui alla lettera h);

n) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è presentata al Parlamento ed al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è discussa pubblicamente.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, controllo e denuncia)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), la commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. La commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. I soggetti interessati agli accertamenti di cui al comma 2 sono tenuti a farli eseguire.

4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla commissione con apposito regolamento.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. In ogni caso, la commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.

7. Qualora la commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti rico-

nosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dal comma 1, lettera *h*), dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.

8. Nel procedimento dinanzi alla commissione le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

9. Assunte le necessarie informazioni la commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.

10. Avverso il provvedimento della commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente.

11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.

Art. 4.

(Personale della commissione e funzionamento)

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in cinquanta unità e può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della commissione, la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente

è determinato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su conforme proposta della commissione.

2. L'accesso al ruolo organico della commissione avviene per pubblico concorso le cui modalità di svolgimento, da definire con il regolamento di cui al comma 5, devono tener conto delle competenze e delle caratteristiche della commissione.

3. La commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni collocati in posizione di comando o fuori ruolo nonché di personale specializzato ed esperti del settore.

4. Al personale della commissione è attribuito un trattamento economico che tiene conto di quello riconosciuto a corrispondenti qualifiche o figure professionali dalle autorità amministrative indipendenti.

5. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della commissione, sono adottate con regolamento dalla commissione stessa entro sei mesi dalla sua costituzione. La commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo

che il fatto costituisca più grave reato, è prevista per i responsabili la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1431

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CONTINI E FLERES

Art. 1.

(Istituzione e composizione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, di seguito denominata «Agenzia», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 364 del 18 dicembre 2000, e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. L'Agenzia, con autonomia e indipendenza sul piano funzionale, gestionale e finanziario opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. L'Agenzia è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, in numero di due dal Senato della Repubblica e in egual numero dalla Camera dei deputati.

4. Risultano eletti in ciascun ramo del Parlamento i candidati che riportano il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e gli altri componenti durano in carica sette anni e non possono essere rieletti. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le proce-

ture per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti. I membri dell'Agenzia restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

6. I componenti dell'Agenzia devono avere la cittadinanza italiana. Essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione, che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.

7. I componenti dell'Agenzia, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o professionale, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione, un partito o movimento politico.

8. I componenti dell'Agenzia cessano dal loro incarico per la scadenza del mandato e in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che procedono alla nomina di un sostituto, il cui mandato cessa insieme a quello degli altri membri dell'Agenzia.

9. Le indennità del presidente e degli altri componenti dell'Agenzia sono stabilite in misura non superiore a quelle spettanti ai presidenti e ai membri delle altre autorità indipendenti.

10. L'Agenzia ha sede a Roma. Per il suo funzionamento l'Agenzia si può avvalere delle strutture che nelle regioni e a livello locale operano a tutela dei diritti fondamentali.

Art. 2.

(Competenze dell'Agenzia)

1. L'Agenzia ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle

norme che regolano la materia e delle relative finalità, anche attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali in Italia, anche d'intesa con le regioni;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti fondamentali. L'Agenzia può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, trasmette all'Agenzia i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere una incidenza su tali diritti;

d) formulare raccomandazioni e suggerimenti al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani, condurre e promuovere ricerche e studi nel campo dei diritti fondamentali;

e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

f) collaborare con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati, dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni di diritti fondamentali e provvedere ai sensi della presente legge;

h) nei casi in cui sia autonomamente venuta a conoscenza di violazioni o limitazioni di diritti fondamentali, intervenire nelle con-

troverse e presentare denuncia se i fatti costituiscono reato;

i) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate e nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto, migliorare la comparabilità e attendibilità dei dati con nuovi metodi e norme;

l) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, tra i quali anche difensori civili, garanti dell'infanzia o dei detenuti, cui la legge attribuisce, a livello centrale, regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti fondamentali;

m) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti fondamentali.

n) redigere una relazione annuale sull'attività svolta e presentarla pubblicamente al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale si riferisce.

2. Con apposito regolamento, adottato dall'Agenzia entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna dell'Agenzia e le sue modalità di funzionamento.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia dell'Agenzia)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, l'Agenzia può richiedere alle parti interessate, uffici pubblici e soggetti privati, di fornire informazioni ed esibire documenti, possono essere acquisiti a questo scopo anche gli atti di polizia giudiziaria.

Può inoltre disporre ispezioni, accessi e verifiche sul posto, chiedendo l'assistenza, ove necessario, di altri organi dello Stato. Se i soggetti cui è stato richiesto rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Agenzia, essi sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 25.000. Tale sanzione può essere aumentata fino al doppio del massimo se le parti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

2. Nel procedimento dinanzi all'Agenzia, disciplinato da un apposito regolamento, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.

3. Se a seguito della procedura del presente articolo viene accertato un comportamento non conforme alle norme interne o internazionali in materia di diritti umani, l'Agenzia, la quale può comunque presentare denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti che possono costituire reato, informate le parti interessate, intima di agire in conformità formulando specifiche raccomandazioni e stabilendo un termine, trascorso il quale può infliggere una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 500.000. Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale competente.

Art. 4.

(Ufficio dell'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Agenzia si avvale di un ufficio composto di quaranta unità, fatte salve modifiche successive al ruolo, in base al regolamento di cui al comma 5.

2. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle assunzioni di cui all'articolo 16 della legge 28

febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto del limite di spesa, l'Agenzia provvede mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Agenzia.

3. L'ufficio dell'Agenzia può inoltre avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali o di enti pubblici, collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati.

4. Le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Agenzia nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento dell'Agenzia.

6. L'Agenzia, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

7. L'Agenzia può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti fondamentali.

8. Le spese sostenute per le finalità di cui ai commi 6 e 7 non possono superare il li-

mite massimo di spesa annua di euro 250.000.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2720

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte.

2. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani)

1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione

e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente, i due membri di cui al comma 3 del presente articolo e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della presente legge non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. I due membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei membri della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Presidente e i due membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi membri.

6. I membri della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e succes-

sive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Agli altri due membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

8. I membri della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del membro da sostituire. Il membro nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.

9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all'articolo 1, comma 1;

b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera a), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare proporre al Governo e al Parlamento, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

e) contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni dei diritti umani o limitazioni dei

diritti di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;

h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

l) promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza conferendo ad uno dei membri l'incarico di coordinarne le attività.

4. Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *g)*, del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere *b)* e *g)*, del presente articolo, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche, di accedere, previa intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella Banca dati nazionali del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *g)*, del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione, previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa intese con l'amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche

responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche, e, ove necessario altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'Ufficio della Commissione, il personale di cui avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento, ai sensi della normativa vigente, l'ordinamento delle carriere nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità. Al fine di consentire l'avvio dell'attività amministrativa, la Commissione stabilisce con regolamento le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico, nell'ambito della predetta dotazione, nel limite massimo di sei unità, selezionate fra il personale dipendente dalla pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in

dotazione organica lasciati vacanti. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

9. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

(Obbligo di rapporto)

1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 5.

(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio Ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con regolamento di cui all'articolo 3, comma 8.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici.

3. All'Ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'Ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

Art. 6.

(Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali)

1. La Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti nominati secondo le seguenti modalità:

a) venti componenti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della tutela dei diritti umani e del diritto umanitario;

b) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) sei esperti scelti in ragione della propria riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani ivi compresi gli esperti indipendenti designati dal Governo presso gli organismi internazionali dei diritti umani;

d) tre componenti designati congiuntamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani, dall'Unione delle Province d'Italia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano fra coloro che a livello locale svolgono istituzionalmente, ai sensi della pertinente normativa locale, attività autonoma di promozione e tutela di diritti umani;

e) sei componenti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca e un componente designato dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, di cui all'articolo 3, comma 2, in rappresentanza delle istituzioni.

2. Le modalità di selezione dei componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo sono stabilite nella delibera di cui all'articolo 2, comma 9.

3. Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che abbiano competenze nell'ambito della promozione e della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 7.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla protezione ed alla promozione dei diritti dell'uomo. Formula altresì pareri e raccomandazioni alla Commissione.

2. Il Consiglio assiste la Commissione nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattito pubblici.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Commissione, almeno quattro volte l'anno, per approvare le linee politiche generali del programma annuale della Commissione, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Presidente della Commissione può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio con diritto di voto. A fine anno, la Commissione presenta e discute con i membri del Consiglio il proprio programma di lavoro per l'anno successivo.

4. Il Consiglio esamina ed approva il programma annuale di lavoro della Commissione e formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Il Consiglio nomina al suo interno un proprio coordinatore che lo rappresenta presso la Commissione e può essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche discusse nell'ambito del Consiglio stesso e deliberate dalla Commissione. Ciascuno dei gruppi di lavoro è coordinato da un componente della Commissione.

7. I rappresentanti della pubblica amministrazione che sono componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

8. Per i componenti del Consiglio è previsto il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute.

Art. 8.

(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di Osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 9.

(Segreto d'ufficio)

1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per esplicare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10.

(Relazione annuale della Commissione e informazione)

1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione formulata all'unanimità sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.

2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.

3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.

Art. 11.

(Spese)

1. Le spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio, e dell'Ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 662.575 per l'anno 2011 e euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per il primo anno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e a partire dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

